

Modifiche al Piano Sanitario regionale alla L.R. 10. 3.2008, n.5 come modificato dall'art. 25 del L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

ART.1

(Modifiche al Piano Sanitario regionale alla L.R. 10. 3.2008, n.5 come modificato dall'art. 25 del L.R. 30 aprile 2009, n. 6)

1. Al punto 3.211 "L'Agenzia sanitaria regionale" dell' Allegato documento di cui all'art. 1 della L.R. 10 Marzo 2008 n. 5 come modificato dall'art. 25 della L.R. 6/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al paragrafo: Organizzazione, il periodo:

"L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".

È sostituito con il seguente:

"L'Agenzia sia avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*".

b. Al paragrafo: Organizzazione il periodo:

"Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo".

E' sostituito con il seguente:

"Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto.

ART. 1 bis

All'art. 20 L.R. 77/99 s.m.i. è aggiunto il seguente comma:

2. In attuazione dell'art. 69 del d.lgs. 165 del 2001, la Giunta Regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D , mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l'assegnazione delle suddette posizioni.

- 1) Dipendenti esperti avvocati di cui all'art. 4 bis della l.r. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all'Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;
- 2) Dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;
- 3) Dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi **nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica di giornalista**; (neretto emed. Nasuti)

Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.

Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa, conferite.

ART.2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.